

**Regolamento
sull'interruzione della gravidanza**
(del 27 marzo 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- gli art. 119 e 120 del Codice penale svizzero (CPS);
- gli art. 22 e 26 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;
- la decisione presa dal Gran Consiglio il 24 gennaio 2005 con l'accoglimento della mozione «Consultori di gravidanza: uno strumento di prevenzione e di aiuto indispensabile»;

decreta:

Scopo

Art. 1 Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le disposizioni del Codice Penale Svizzero relative all'interruzione non punibile della gravidanza. Esso definisce le autorità competenti in questa materia e precisa le procedure.

Autorizzazione

Art. 2 ¹Sono autorizzati d'ufficio a praticare l'interruzione della gravidanza e a fornire la relativa consulenza approfondita:

- a) i medici in possesso del titolo federale di perfezionamento, o di quello estero riconosciuto, in ginecologia e ostetricia, autorizzati all'esercizio della professione nel Cantone, e
- b) gli istituti di cura autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal), con mandato di prestazione in ginecologia.

²Il Medico cantonale può, in casi particolari, concedere autorizzazioni ad altri medici e istituti di cura, purché siano adempiti i requisiti di qualità necessari.

Interruzione dopo la 12ma settimana

Art. 3 ¹Il giudizio del medico che giustifica l'esecuzione di un'interruzione di gravidanza, al fine di evitare alla gestante un pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica (art. 119 cpv. 1 CPS), è formulato per iscritto e dev'essere conservato quale parte della cartella sanitaria.

²Solo i medici autorizzati in base all'articolo 2 possono emettere questo giudizio.

Vigilanza e formazione

Art. 4 ¹Il Medico cantonale vigila sull'esecuzione delle interruzioni di gravidanza e può emanare direttive ai medici ed agli istituti sanitari che le eseguono.

²Egli può organizzare appositi corsi di formazione e aggiornamento destinati ai medici autorizzati ai sensi dell' art. 2 ed agli operatori dei centri di consulenza.

Informazione e consulenza

Art. 5 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità assicura che alle gestanti sia garantita un'informazione scritta (opuscolo informativo) sulle pertinenti disposizioni legali, sui rischi medici dell'intervento, sulle alternative all'interruzione di gravidanza e sugli aiuti materiali e morali forniti da enti pubblici e privati.

²Ogni medico autorizzato a praticare l'interruzione di gravidanza come pure le strutture socio-sanitarie pubbliche competenti, in particolare i Centri di pianificazione familiare, devono offrire alla gestante una consulenza adeguata a complemento e sostegno dell'opuscolo informativo.

Opuscolo informativo

(art. 120 cpv. 1 lett. b CPS)

Art. 6 ¹Il Medico cantonale è responsabile per l'allestimento dell'opuscolo informativo.

²Per la preparazione dello stesso egli si avvale della Commissione cantonale prevista dalla Legge d'applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza.

³L'opuscolo informativo deve essere redatto in una lingua comprensibile per le gestanti dei principali gruppi linguistici presenti sul territorio cantonale.

Statistica

Art. 7 ¹Il medico che esegue un'interruzione della gravidanza deve tempestivamente annunciarla al Medico cantonale, conformemente all'art. 119 cpv. 5 CPS e secondo le modalità stabilite tramite Direttiva.

²Il Medico cantonale pubblica annualmente la statistica delle interruzioni di gravidanza nel rendiconto d'attività del suo Ufficio e ne promuove la diffusione.

Revoca

Art. 8 ¹In caso di grave o ripetuta inadempienza dei propri obblighi da parte del medico, il Medico cantonale, sentita la Commissione di vigilanza (art. 21 Legge sanitaria), può revocarne l'autorizzazione fondata sull'art. 2.

²Contro la decisione di revoca è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Abrogazione

Art. 9 Il Regolamento sull'interruzione della gravidanza del 27 settembre 1994 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 10 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU **2007**, 127 e 131.

¹ Entrata in vigore: 30 marzo 2007 - BU 2007, 128.